

- dichiarare ricevibile il ricorso presentato nella causa T-300/02 e rinviare la causa al Tribunale di primo grado ai fini della sua trattazione nel merito, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria domanda, la Ricorrente fa valere un unico motivo d'impugnazione relativo allo snaturamento degli elementi del fascicolo ed errore nelle conseguenze di diritto che il Tribunale ha tratto dagli accertamenti inesatti compiuti nella sentenza, ai sensi dell'art. 230(4) CE e della pertinente giurisprudenza comunitaria. A parere di Irìde, in particolare, il Tribunale ha snaturato completamente gli elementi che la Società ha sottoposto alla valutazione del Tribunale per confermare la qualifica di AMGA come beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo del regime controverso e per cui la Commissione ha ordinato il recupero. A causa di tale snaturamento degli elementi del fascicolo, dunque, il Tribunale ha tratto l'erronea conseguenza di diritto che la Società non è individualmente interessata dalla decisione controversa e pertanto che il suo ricorso è irricevibile.

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione del 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, p. 21).

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Meiningen (Germania) il 24 agosto 2009 — Frank Scheffler/Landkreis Wartburgkreis

(Causa C-334/09)

(2009/C 267/73)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Meiningen

#### Parti

Ricorrente: Frank Scheffler

Convenuto: Landkreis Wartburgkreis

### Questioni pregiudiziali

Se uno Stato membro, conformemente agli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE <sup>(1)</sup>, possa esercitare il potere ad esso conferito dall'art. 8, n. 2, della medesima direttiva — di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare — in relazione ad una perizia sull'idoneità alla guida presentata dal titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora la perizia sia stata redatta in un momento successivo al rilascio della patente di guida e, inoltre, si basi su un esame dell'interessato effettuato successivamente al rilascio della patente, ma si riferisca a circostanze esistenti precedentemente al rilascio della stessa.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1).

### Ricorso proposto il 21 agosto 2009 da Acegas-APS SpA, precedentemente Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata), del 11 giugno 2009 nella causa T-309/02, Acegas/Commissione

(Causa C-341/09 P)

(2009/C 267/74)

Lingua processuale: l'italiano

#### Parti

Ricorrenti: Acegas-APS SpA, precedentemente Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas) (rappresentanti: F. Ferletic e F. Spitaleri, avvocati, L. Daniele, professore)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado dell' 11 giugno 2009, causa T-309/02, ACEGAS APS Commissione e rinviare la causa davanti al Tribunale per la decisione sul merito del ricorso;
- condannare la Commissione agli onorari e alle spese del giudizio di impugnazione e riservare la decisione per quanto riguarda gli onorari e le spese del giudizio di primo grado;

Per l'ipotesi che la Corte decida che lo stato degli atti le consenta di decidere il merito della controversia,

- annullare integralmente la Decisione della Commissione, del 5 giugno 2002, 2003/193/CE <sup>(1)</sup>, relativa alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico;
- in subordine, annullare l'art. 3 della decisione impugnata nella parte in cui impone allo Stato italiano di recuperare presso i beneficiari l'aiuto concesso;
- condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento degli onorari e spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado.

### Motivi e principali argomenti

Primo motivo: violazione dell'art. 230, quarto comma, CE — Esclusione dell'interesse individuale di ACEGAS-APS sulla base di elementi di fatto errati e non rilevanti.

ACEGAS-APS sottolinea che la giurisprudenza consolidata della Corte subordina la legittimazione a ricorrere contro le decisioni della Commissione relative a regimi d'aiuti a due condizioni: il ricorrente deve essere beneficiario effettivo di un aiuto concesso in forza del regime oggetto della decisione; la decisione deve contenere un ordine di recupero dell'aiuto. ACEGAS-APS osserva che nel caso di specie le due condizioni indicate erano soddisfatte. Il Tribunale ha pertanto sbagliato a dichiarare irricevibile il ricorso introduttivo, facendo riferimento a ulteriori circostanze di fatto errate, irrilevanti ed estranee alla competenza del Tribunale.

Secondo motivo: violazione dell'art. 230, quarto comma, CE — Errata presa in considerazione, ai fini della valutazione dell'interesse individuale della ricorrente, di elementi e circostanze successive alla data di adozione della decisione.

ACEGAS-APS ritiene che le condizioni della legittimazione ad agire devono sussistere al momento dell'adozioni della decisione impugnata. Il Tribunale ha pertanto errato ad escludere l'interesse individuale a ricorrere di ACEGAS-APS, basandosi su circostanze di fatto successive che riguardano la procedura avviata dalle competenti autorità italiane per il recupero del presunto aiuto concesso.

Terzo motivo: violazione dei diritti di difesa della ricorrente — vizi della procedura davanti al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della ricorrente — snaturamento dei mezzi di prova — vizio di motivazione carente e contraddittoria.

Nel corso della procedura di primo grado, il Tribunale ha rivolto due quesiti scritti, rispettivamente ad ACEGAS-APS e alla Repubblica Italiana con i quali esso ha chiesto di comunicare l'importo del presunto aiuto ricevuto dalla ricorrente. Ponendo detti quesiti il Tribunale ha violato i diritti della difesa di ACE-

GAS-APS. Il Tribunale ha inoltre snaturato il contenuto delle risposte fornite, le quali confermavano che la ricorrente era «beneficiaria effettiva» del regime di esenzione IRPEG contestato dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU 2003, L 77, p. 21.

**Impugnazione proposta il 26 agosto 2009 dalla Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 11 giugno 2009, causa T-151/08, Guedes — Indústria e Comércio/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Consorci de l'Espai Rural de Gallecs**

**(Causa C-342/09 P)**

(2009/C 267/75)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA (rappresentante: avv. B. Braga da Cruz)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Consorci de l'Espai Rural de Gallecs

### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009, causa T-151/08 (questioni correlate: decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 16 gennaio 2008, nel procedimento R 986/2007-2; decisione della divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 27 aprile 2007, nel procedimento di opposizione B 828634), anche conformemente alle disposizioni di diritto comunitario applicabili;
- rifiutare il rilascio della registrazione del marchio comunitario n. 3 710 597 relativamente ai beni delle classi 29 e 31;
- condannare il convenuto alle spese.